

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AVVISO PUBBLICO FONDO EMERGENZA COVID 2020 ESERCIZIO TEATRALE

Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27, destinati al sostegno dell'esercizio teatrale.

D.M. 10 luglio 2020, n. 313, così come modificato dal D.M. 17 agosto 2020, n. 407

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: "Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2018 al foglio 3481, con il quale è stato conferito al dott. Onofrio Cutaia, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Spettacolo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo





DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 183, che incrementa la dotazione dei fondi di cui sopra e la porta a 245 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020", registrato dalla Corte dei Conti al n. 1637 il 22 luglio 2020;

VISTO il decreto del direttore generale del 23 luglio 2020, n. 1521, recante "Avviso pubblico Fondo emergenza Covid 2020 - Esercizio Teatrale", pubblicato in attuazione del citato decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313 e contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi;

VISTO il decreto ministeriale del 17 agosto 2020, n. 407, recante "Modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020, recante riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020", registrato dalla Corte dei Conti al n. 1887 il 17 settembre 2020;

CONSIDERATO che le predette modifiche sono finalizzate "a incrementare la misura massima del contributo prevista dall'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale, nel rispetto dei limiti di spesa autorizzata e secondo la prevista modalità di ripartizione tra i beneficiari, potenziando l'intervento di sostegno al settore";

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di estendere l'intervento di sostegno al settore dell'esercizio teatrale, con riferimento anche alle sale con un numero di posti tra i 100 e i 299, ai sensi del citato decreto ministeriale del 17 agosto 2020, n. 407;

VISTO pertanto che, nel rispetto dei limiti di spesa autorizzata, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale del 17 agosto 2020, n. 407, ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, introducendo tra i soggetti ammissibili anche organismi che esercitano in modo esclusivo attività di programmazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo in una o più sale con una capienza compresa per ciascuna sala tra i 100 e i 299 posti, e che non siano partecipati da soggetti pubblici e/o gestiti direttamente da enti locali o territoriali, prevedendo il riconoscimento di un contributo fino ad un massimo del 20 per cento dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite nel periodo indicato dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 luglio 2020, e comunque in misura non superiore a 30.000 euro per ciascuna sala con la suddetta capienza;

VISTO che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 17 agosto 2020, n. 407, dispone che i soggetti predetti abbiamo il requisito di aver versato nel 2019 contributi previdenziali non inferiori a trecento giornate lavorative e aver ospitato nel 2019 rappresentazioni di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza o circo), attestate da distinte di incasso e da reversali SIAE intestate al soggetto richiedente per un numero minimo di trenta per ciascuna sala con capienza compresa tra 100 e 299 posti,

VISTO che l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 17 agosto 2020, n. 407, ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, portando per i soggetti che hanno già presentato domanda ai sensi del citato decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, e dell'avviso pubblicato con il succitato decreto direttoriale del 23 luglio 2020, n. 1521, la misura massima del contributo consentito a 60.000 euro nel caso di sale con capienza compresa tra i 300 e i 600 posti e a 100.000 euro nel caso di sale con capienza superiore ai 600 posti, mantenendo i medesimi requisiti già previsti nel decreto ministeriale del 10 luglio 2020, n. 313 per quanto concerne il numero delle giornate lavorative e delle rappresentazioni ospitate;

VISTA la sussistenza, nei limiti di spesa autorizzati, di quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, ovvero che le risorse siano ripartite tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale ai minori incassi da biglietteria e da abbonamenti al netto dell'IVA, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020, in rapporto agli incassi ottenuti nello stesso periodo nel corso dell'anno 2019, fino ad un massimo del 20% dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite nel periodo di riferimento, in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 2 del decreto ministeriale 17 agosto 2020, n. 407, ed in riferimento all'estensione dell'intervento anche alle sale con un numero di posti tra 100 e 299, ovvero alle modifiche apportate dal suddetto decreto;





DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO l'articolo 2, del decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, che dispone che nel caso in cui l'organismo per l'anno 2019 sia stato beneficiario, ai sensi degli articoli 16 e 39 del D.M. 27 luglio 2017, di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, la misura del contributo di cui al presente decreto è pari alla differenza tra il contributo a valere sul FUS e gli importi massimi corrispondenti, così come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 17 agosto 2020 n. 407;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 17 agosto 2020 n. 407, che modifica la data entro la quale la Direzione generale Spettacolo dispone l'erogazione dei contributi, posticipandola al 15 ottobre 2020;

VISTO che con successivo provvedimento amministrativo il Centro di Responsabilità della Direzione generale Spettacolo riceverà le risorse previste di euro 10.000.000,00 sul capitolo di bilancio 6626, pg 2, al fine di assumere le relative obbligazioni e procedere alla registrazione degli impegni contabili e poter quindi erogare i relativi contributi;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 17 agosto 2020, n. 407;

INDICE

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ESERCIZIO TEATRALE a valere sulla quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 1 - Oggetto dell'intervento

1. In attuazione del decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, così come modificato dal decreto ministeriale del 17 agosto 2020, n. 407., una quota del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89, del decreto-legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per complessivi €10.000.000,00 (dieci milioni/00), è destinata al sostegno dell'esercizio teatrale, ovvero degli organismi che esercitano in modo esclusivo attività di programmazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo, in una o più sale con una capienza di almeno 100 posti e che non siano partecipati da soggetti pubblici e/o gestiti direttamente da enti locali o territoriali;

Art. 2 - Soggetti ammissibili, misura massima dei contributi assegnabili

- 1. Le risorse di cui all'articolo 1, sono ripartite tra i soggetti ammissibili indicati dall'articolo 1, comma 1, dell'avviso "Fondo emergenza Covid 2020 Esercizio Teatrale", pubblicato con decreto del direttore generale del 23 luglio 2020, n. 1521, ed i soggetti ammissibili indicati dall'articolo 1, comma 1, del presente Avviso, in misura proporzionale ai minori incassi da biglietteria e da abbonamenti al netto dell'IVA, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020, in rapporto agli incassi ottenuti nello stesso periodo nel corso dell'anno 2019. Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo del 20% dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite nel periodo di riferimento e, comunque, in misura non superiore a 30.000 euro per ciascuna sala, nel caso di sale con capienza compresa tra i 100 e i 299 posti e in misura non superiore a 60.000 euro, per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra i 300 ed i 600 posti e in misura non superiore a 100.000 euro per ciascuna sala con capienza superiore ai 600 posti.
- 2. Nel caso di organismi beneficiari di contributi a valere sul FUS ai sensi degli articoli 16 e 39, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, la misura del contributo è pari alla differenza tra il contributo ottenuto nel 2019 a valere sul FUS e gli importi massimi corrispondenti, di cui al comma precedente;

Art. 3 - Domanda e requisiti di ammissibilità

- 1. Possono presentare domanda ai sensi del presente avviso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti, oltre quelli di legge specificati nella modulistica:
- a) avere sede legale in Italia;
- b) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;





DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

- c) avere almeno una sala di proprietà o in gestione con agibilità per lo spettacolo dal vivo con una capienza di almeno 100 posti:
- d) non essere partecipati da soggetti pubblici e/o gestiti direttamente da enti locali o territoriali;
- e) aver versato, nel 2019, contributi previdenziali non inferiori a trecento giornate lavorative per ciascuna sala con capienza compresa tra 100 e 299 posti, non inferiori a mille giornate lavorative per ciascuna sala con capienza compresa tra 300 e 600 posti e non inferiori a milletrecento giornate lavorative per ciascuna sala con capienza superiore ai 600 posti;
- f) aver ospitato, nel 2019 rappresentazioni di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza o circo) attestate da distinte di incasso e da reversali SIAE intestate al soggetto richiedente per un numero minimo di trenta per ciascuna sala con capienza compresa tra 100 e 299 posti, di sessanta per ciascuna sala con capienza compresa tra 300 e 600 posti e di ottanta per ciascuna sala con capienza superiore ai 600 posti.
- 2. Possono altresì presentare una nuova domanda ad integrazione della precedente i soggetti che nell'istanza già presentata ai sensi del decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, e del decreto del direttore generale 23 luglio, n. 1521, non abbiano indicato nella domanda medesima la gestione di eventuali sale con capienza dai 100 ai 299 posti e per le quali siano in possesso dei requisiti richiesti al precedente comma.

Art. 4 - Modalità e termine di presentazione della domanda

- 1. Ai fini dell'accesso al contributo, la domanda, <u>firmata digitalmente in tutte le sue pagine dal legale rappresentante dell'organismo proponente, pena l'esclusione</u>, deve essere presentata **entro le ore 16:00 del 02 ottobre 2020**, utilizzando <u>unicamente</u> i modelli predisposti e resi disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma on-line della Direzione generale Spettacolo accessibile dal sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (www.beniculturali.it) e dal sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it).
- 2. Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione, inviato da parte dell'Amministrazione che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
- 3. Ogni organismo può presentare una sola domanda ai sensi del presente avviso. La domanda dovrà recare nell'apposita sezione il numero di IBAN intestato all'impresa o al legale rappresentante dell'organismo.
- 4. La domanda, per ragioni di speditezza amministrativa e per consentire l'immediata erogazione del contributo in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, deve essere corredata dai seguenti documenti, oltre a quelli di legge:
- autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. h), numero 2), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che ha modificato l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo l'articolo 3-bis, con allegata fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'organismo, predisposta sulla piattaforma on-line ed attestante il possesso dei requisiti di legge e di quelli specifici richiesti dal decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, così come modificato dal decreto ministeriale 17 agosto 2020, n. n. 407.

Art. 5 - Assegnazione ed erogazione

- 1. L'erogazione dei contributi è disposta entro il 15 ottobre 2020, con provvedimento della Direzione generale spettacolo a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze presentate.
- 2. Il contributo è calcolato tenendo conto delle risorse stanziate, del numero delle domande pervenute, dell'entità delle richieste, nonché delle soglie di contribuzione definite dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 313, così come modificato dal decreto ministeriale 17 agosto 2020, n. 407.
- 3. L'erogazione del contributo previsto dal presente decreto a ciascun beneficiario è subordinata alle disponibilità presenti in bilancio e la ripartizione del relativo importo è commisurata proporzionalmente alle risorse disponibili.





DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Art. 6 - Verifiche e controlli

1. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti trasmessi dagli organismi. Nel caso in cui l'autocertificazione di cui all'articolo 4, comma 4, del presente avviso che attesta il possesso dei requisiti e/o la documentazione allegata contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento della Direzione generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Art. 7 – Disposizioni finali

- 1. Il presente avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (www.beniculturali.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
- 2. La presentazione della domanda di cui al presente avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.
- 3. Responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso è la Dott.ssa Donatella Ferrante, dirigente del Servizio I della Direzione generale Spettacolo.

Roma, 18 settembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Onofrio Cutaia

